



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUGNANO, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE,
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2011

Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini
esposti all’amianto e dei loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. - L'amianto è un insieme di minerali di silicio le cui fibre hanno moltissime eccellenti qualità produttive: resiste alle alte temperature, è un ottimo isolante termico e acustico, si può lavorare, polverizzare, filare e tessere con facilità; è comune in natura e quindi poco costoso. Insomma, è un materiale apparentemente miracoloso.

Tuttavia questo materiale miracoloso ha una caratteristica micidiale: le sue fibre, più sottili di un capello, sono infatti pericolosissime. Anche una sola fibra può provocare una serie di gravi malattie, tra cui tumori ai polmoni, e il rischio di ammalarsi cresce con l'aumento di fibre respirate, quindi del periodo di esposizione, e non diminuisce dopo che l'esposizione è cessata, anzi aumenta esponenzialmente con il passare del tempo.

La pericolosità dell'amianto per la salute dei lavoratori è nota da decenni (i primi rapporti circostanziati risalgono agli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso), ma dato il suo impiego pressoché universale e il suo basso costo le aziende sono state molto lente nell'eliminare l'amianto dai loro prodotti e dal loro ciclo produttivo, favorite in ciò dai legislatori di moltissimi Paesi, che sono stati altrettanto lenti nel dichiarare l'amianto illegale: in altri termini, i vantaggi economici per le imprese che utilizzavano l'amianto, in qualsiasi settore, sono stati coscientemente scambiati con la malattia e con la morte di migliaia di lavoratori.

L'aver privilegiato i profitti delle industrie in cui si usava l'amianto, sia come prodotto che come componente del ciclo produttivo, ha fatto e farà pagare un prezzo pesantissimo ai lavoratori e ai cittadini. Come già detto, il rischio di malattia aumenta esponenzialmente con il passare del tempo di esposizione alle

fibre cancerogene: il numero dei malati e dei morti è dunque destinato ad aumentare.

Dopo l'emanazione in sede europea della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, e dopo una lunga battaglia dei lavoratori, alla fine della X legislatura fu finalmente approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257. Con questo atto si giungeva finalmente alla cessazione delle produzioni contenenti amianto e si stabiliva inoltre che a (solo) parziale compensazione del danno subito i lavoratori esposti all'amianto potessero andare in pensione prima del previsto a causa della aspettativa di vita significativamente inferiore alla media. Come già detto infatti, indagini epidemiologiche hanno ormai documentato che l'assunzione per inalazione o per ingestione della fibra di amianto provoca la cosiddetta «asbestosi», cioè una lesione al tessuto polmonare con perdita della capacità funzionale dello stesso, e gravi danni all'apparato digerente. È ormai confermato inoltre che l'amianto provoca tumori maligni della pleura e del peritoneo, denominati «mesoteliomi».

E tutto ciò non solo nei lavoratori direttamente esposti alle polveri ma anche in coloro che o abitavano insieme ad essi o si trovavano a vivere lungo strade percorse da mezzi che trasportavano amianto o scorie di esso, così come è accaduto a Casale Monferrato ove era insediata l'Eternit spa.

Si tratta, pertanto, di un preciso, documentato e documentabile danno conseguente a inquinamento ambientale.

In considerazione di ciò il presente disegno di legge dà, all'articolo 1, una definizione dei lavoratori esposti ed ex esposti e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, considerando dunque come persone a rischio anche coloro che, pur non manipo-

lando l'amianto, ne sono venuti a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali.

L'articolo 2 prevede, con una formulazione delle norme che si ritiene più chiara e idonea, la conferma dell'istituzione, presso l'INAIL, del Fondo per le vittime dell'amianto, finalizzato all'erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti. Il finanziamento del Fondo è ora a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato e, per un quarto, delle imprese, responsabili della mancata realizzazione della anagrafe dei lavoratori esposti, della scarsa attività di vigilanza sia nei confronti dei lavoratori che dei cittadini e, più in generale, di una grave situazione di inquinamento ambientale che causa migliaia di decessi.

È inoltre necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. Occorre ricordare, infatti, che, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge, possono accedere ai benefici previdenziali solo quei lavoratori che, presentata la domanda all'INAIL (e, in seguito alle modifiche apportate alla legge, anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA), ottengono la certificazione del riconoscimento di esposizione all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni.

L'articolo 3 prevede alcune modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha modificato la disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto.

In particolare, si prevede che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.

Si prevede inoltre che i benefici previdenziali di cui all'articolo 47 si applichino anche ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:

1) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;

2) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione.

Inoltre, si prevede che il coefficiente moltiplicatore si applichi nella misura di 1,50 oltre i dieci anni di esposizione.

Lo stesso articolo prevede altresì la riapertura dei termini per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali. Infatti, dopo la scadenza del 15 giugno 2005 - termine ultimo previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 - sono state presentate oltre 60.000 ulteriori domande. Il termine viene qui prorogato ai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Inoltre a questo proposito si introduce una importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento.

All'articolo 4 è prevista poi l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto: forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle malattie, servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

L'articolo 5 prevede l'assistenza legale gratuita per i lavoratori e i cittadini esposti ed ex esposti.

L'articolo 6 contiene modifiche alla legge n. 257 del 1992 riguardo la composizione della Commissione per la valutazione dei

problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto ed i compiti della stessa.

L'articolo 7 prevede l'istituzione della Conferenza nazionale e della Conferenza regionale annuale sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi.

L'articolo 8 prevede l'istituzione della Commissione regionale sull'amianto.

L'articolo 9 contiene modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di piani di lavoro da notificare all'autorità di vigilanza prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto.

L'articolo 10 prevede il divieto di estrazione e di uso delle cosiddette pietre verdi.

L'articolo 12 conferisce una delega al Governo per l'adozione di un testo unico contenente le disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) soggetti esposti all'amianto:

1) i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto;

b) soggetti ex esposti all'amianto:

1) i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto.

Art. 2.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei loro superstiti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga una prestazione economica, con periodicità an-

nuale per i soggetti esposti o ex esposti all'amianto, o *una tantum* per i loro superstiti, nella misura da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i soggetti già titolari di una rendita ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, la somma da erogare è pari alla differenza fra la prestazione erogata dal Fondo e l'importo della predetta rendita.

3. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali causate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto a un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla tabella indennizzo danno biologico, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000. Gli oneri derivanti dall'erogazione dell'assegno mensile di cui al presente comma sono a carico dell'INAIL.

4. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è a carico per un terzo delle imprese e per due terzi del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Nel caso di imprese dichiarate fallite o che hanno cessato l'attività, il finanziamento del Fondo è a totale carico dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi INAIL.

5. In caso di superamento delle disponibilità del Fondo, come determinate ai sensi del comma 4, provvede, per la parte aggiuntiva, l'INAIL con i propri fondi istituzionali.

6. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i rappresentanti delle associazioni degli ex esposti all'amianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo

inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:

a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;

b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi, nonché degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I lavoratori già esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1»;

g) dopo il comma 6-*quinqies* sono aggiunti i seguenti:

«6-*sexies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate e sono cumulabili, in deroga a quanto disposto dal comma 6-*ter*, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti relativi al personale militare.

6-*septies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.

6-*octies*. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

6-*novies*. Ai lavoratori già esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è corrisposta una somma *una tantum* a titolo di indennizzo, pari a euro 700 per ogni anno di esposizione».

2. La domanda di cui al comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 2, lettera *f*), dal presente articolo, può essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I lavoratori già esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annuale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 4.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto)

1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), dalla presente legge, nonché nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nel registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

4. I dati raccolti in applicazione del comma 3 sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e nella cartella sanitaria di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 5.

(Assistenza legale gratuita)

1. I lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all'amianto, che siano affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 6.

(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge
27 marzo 1992, n. 257)

1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;

2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto ed un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non sia già stata dimostrata;

2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;

3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

4) le possibilità di smaltimento alternativo;

5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;

6) il modello di registro degli esposti;

7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;

8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».

Art. 7.

(Istituzione della Conferenza nazionale e della Conferenza regionale annuale sull'amianto)

1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Conferenze nazionale e regionali)*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una Conferenza nazionale triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria nei confronti dell'esposizione all'amianto, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove in ogni regione una Conferenza annuale sull'amianto al fine di verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale in riferimento alle malattie asbesto-correlate, lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali, nonché l'applicazione complessiva delle leggi e dei piani nazionali e regionali sull'amianto».

2. La Conferenza nazionale triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria nei confronti dell'esposizione all'amianto, di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è promossa a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

*(Istituzione della Commissione regionale
sull'amianto)*

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una Commissione permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'applicazione delle leggi nazionali e regionali sull'amianto, e di preparare la Conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

2. La Commissione regionale sull'amianto è formata da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali.

3. La Commissione regionale sull'amianto elegge al proprio interno un presidente scelto fra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.

Art. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 249, i commi 2 e 4 sono abrogati;

b) l'articolo 250 è sostituito dal seguente:

«Art. 250. - *(Notifica dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto)*. - 1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, dalle strutture, dagli apparecchi e dagli impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.

3. Il piano, in particolare, prevede:

a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;

b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;

c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di protezione di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.

4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa:

a) natura dei lavori e loro durata presumibile;

b) luogo ove i lavori verranno effettuati;

c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto dal comma 3, lettera a);

d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;

e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;

f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.

5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro tre mesi dalla data di invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al presente articolo.

7. Il datore di lavoro, qualora una modifica delle condizioni di lavoro comporti un aumento significativo dell'esposizione ad amianto o a materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica all'organo di vigilanza.»;

c) all'articolo 254, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il non superamento del valore limite non esenta il datore di lavoro dall'eliminare in modo totale l'amianto negli ambienti di lavoro, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili»;

d) all'articolo 254, comma 2, le parole: «Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato» sono sostituite dalle seguenti: «Quando viene riscontrata una qualsivoglia presenza di amianto»;

e) all'articolo 255, comma 1, alinea, la parola: «limitare» è sostituita dalla seguente: «eliminare»;

f) all'articolo 256, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che riguardano i datori di lavoro».

Art. 10.

(Divieto di estrazione e di uso delle pietre verdi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati l'estrazione e l'utilizzo delle pietre verdi, come definite ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 25 ottobre 1996.

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. I commi da 241 a 246 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

Art. 12.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di esposizione all'amianto, riunendo e coordinando fra loro le disposizioni contenute, in particolare, nella presente legge, nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge determinati, quanto all'articolo 2, in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, quanto all'articolo 3, in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, quanto all'articolo 4, in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, quanto all'articolo 5, in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento»;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, sono aumentate al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui;

c) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

